

CAPITOLO 7



LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

7. IL MONITORAGGIO DEI PIANI REGIONALI

Il 19 novembre 2008 il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che sostituisce, abrogandole, la direttiva 2006/12/CE, la direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e la direttiva 75/439/CEE sugli oli usati. La direttiva al fine di dissociare la crescita dalla produzione di rifiuti, propone un quadro giuridico di disciplina dell'intero ciclo dei rifiuti, ponendo l'accento sulla prevenzione, il recupero e il riciclaggio.

La direttiva promuove una politica che si propone di ridurre l'uso delle risorse e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e che dia impulso ad una "società del riciclaggio", evitando la produzione dei rifiuti ed utilizzando i rifiuti stessi come risorsa.

Le priorità nella gestione dei rifiuti sono individuate nella prevenzione, nel riutilizzo e nel riciclaggio dei materiali.

La direttiva, al Capo V, delinea un nuovo quadro anche in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, introducendo norme più organiche in materia.

L'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, riformulando l'articolo 7 della Direttiva 2006/12/CE, stabilisce che gli Stati membri predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti e che tali piani coprano, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

La norma in linea generale, definisce i contenuti minimi dei piani di gestione e introduce un obbligo di consultazione del pubblico e delle parti interessate.

Per quanto riguarda la prevenzione della produzione dei rifiuti che da sempre rappresenta, nell'Unione Europea, una priorità, nell'ambito della gestione dei rifiuti,

l'articolo 29 introduce i "Programmi di prevenzione dei rifiuti". Gli Stati membri dovranno, entro il 12 dicembre 2013, elaborare programmi di prevenzione integrandoli nei piani di gestione dei rifiuti o in altri programmi di politica ambientale. Questi programmi dovranno fissare gli obiettivi di prevenzione e descrivere le misure esistenti. Gli obiettivi e le misure inserite nei programmi dovranno avere come obiettivo prioritario quello di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

La direttiva definisce all'articolo 3, la "prevenzione": misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato rifiuto, che riducono:

- a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
- c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

Al fine di dare attuazione alla previsione della direttiva 2008/98/CE, la Commissione europea ha predisposto delle Linee Guida pubblicate il 25 ottobre 2012 e presentate al comitato per l'adattamento scientifico e tecnologico (TAC) di Bruxelles del 26 novembre 2012, per orientare e sostenere gli Stati membri nello sviluppo dei programmi di prevenzione di rifiuti.

Il documento chiarisce i concetti principali in tema di prevenzione dei rifiuti, suggerendo un quadro per sviluppare i programmi di prevenzione dei rifiuti a livello nazionale.

Tali programmi, secondo le indicazioni della Commissione, dovranno presentare un approccio coordinato alla prevenzione dei rifiuti, delineando obiettivi e politiche, finalizzate, come già evidenziato, a dissociare

la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

Le linee guida si propongono di fornire chiarimenti sul tema della prevenzione indirizzati alle autorità nazionali, regionali e locali.

La Commissione insieme con l'Agenzia europea per l'ambiente, intende valutare e confrontare i programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti nel 2014. Naturalmente, le Linee guida non hanno carattere giuridicamente vincolante.

Nelle Linee Guida la Commissione ritiene che il passaggio a comportamenti virtuosi diretti alla prevenzione dei rifiuti uniti ad un migliore uso delle risorse richieda un insieme integrato di misure; per questo propone degli esempi di programmi nazionali e regionali di prevenzione già adottati da diversi stati membri, differenti negli approcci e negli obiettivi, ma che impiegano un mix efficace di misure. Tali misure sono abbinate all'indicazione delle risorse necessarie a realizzare i programmi stessi sia dal punto di vista progettuale che attuativo.

Nell'esaminare il contesto di riferimento, nelle linee guida si sottolinea l'importanza della prevenzione quale opzione efficace per ridurre la produzione dei rifiuti, osservando come essa dipenda fondamentalmente dal cambiamento delle abitudini e dei comportamenti delle famiglie e delle imprese e da nuovi standard nei processi industriali e nella progettazione del prodotto. La Commissione suggerisce alcune strategie per la prevenzione dei rifiuti che implicano diversi livelli di coinvolgimento delle autorità pubbliche: l'informazione che punta a cambiare il comportamento e a prendere decisioni informate; la promozione che vuole fornire supporto finanziario e logistico alle diverse iniziative da intraprendere; la regolazione che vuole applicare limiti alla produzione dei rifiuti, estendendo gli obblighi ambientali e imponendo criteri ambientali ai

contratti di appalto pubblici. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*.

Tale decreto ha introdotto significative novità alla parte quarta del d. lgs. n. 152/2006, in particolare, sul tema della prevenzione, l'articolo 180 *“Prevenzione della produzione dei rifiuti”*.

Al comma 1 bis, l'articolo 180 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabori indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti che in tal caso dovranno identificare specifiche misure di prevenzione.

Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa gli obiettivi di prevenzione, descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di prevenzione indicate nell'allegato L alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 o di altre misure adeguate.

Il termine per l'adozione del Programma era fissato alla data del 12 dicembre 2013. Tale termine è stato anticipato al 31 dicembre 2012, con il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. Tuttavia, poichè le Linee Guida europee rappresentano un punto di riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Nazionale di Prevenzione e sono state disponibili solo nel novembre del 2012, la scadenza anticipata del legislatore nazionale non ha potuto essere rispettata. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha effettuato le attività propedeutiche alla redazione del Programma attraverso una ricognizione delle attività

intraprese sulla programmazione in tema di prevenzione dei rifiuti a livello internazionale e nazionale. Inoltre, al fine di garantire la partecipazione del pubblico, come previsto dall'art. 29 della Direttiva 2008/98/CE, il Ministero ha predisposto un questionario rivolto al pubblico in generale ed ha effettuato un'attività di consultazione degli stakeholders particolarmente interessati dal programma di prevenzione per individuare un'impostazione condivisa che consenta di giungere alla definizione di misure di prevenzione efficaci ed accettate.

La pianificazione territoriale

Gli ambiti delle funzioni statali sono disciplinate dall'articolo 195 del d. lgs. n. 152/2006, che al comma 1, attribuisce allo Stato: funzioni di indirizzo e coordinamento, di definizione di criteri, metodologie e linee guide, il cui esercizio, salvo che sia diversamente disposto, avviene ai sensi della L. n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel comma 2 dell'art. 195 vengono, invece, elencate le categorie di norme regolamentari e tecniche che devono essere elaborate dallo Stato.

L'articolo 196 disciplina le competenze delle regioni individuando le funzioni (lettere dalla "a" alla "p") di loro spettanza. Fra di esse, si evidenziano, in primo luogo, le competenze a predisporre (sentite le province, i comuni e le Autorità d'ambito) i piani regionali di gestione dei rifiuti (comma 1, lett. a), il cui contenuto necessario è regolato dall'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006.

I compiti di pianificazione così come delineati nel quadro normativo descritto, a livello

nazionale e regionale, dovrebbero integrarsi in modo che la gestione dei rifiuti sia oggetto di una strategia di pianificazione integrata e coordinata fra il livello statale e regionale.

A tal riguardo un ruolo importante potrebbe essere rivestito dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Infatti, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 152/2006, allo Stato spetta la funzione di individuare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, *“gli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione o lo sviluppo del paese”*; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata (...), *“a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria”*.

Nel DPEF dovrebbe essere inserito anche un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale (art. 195 comma 1, lett. g).

I piani regionali sono disciplinati dall'articolo 199, che, in recepimento dei principi enunciati nella direttiva sui rifiuti, introduce nel testo della norma nuovi contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti.

La procedura per l'approvazione dei piani di gestione, tuttavia, non è mutata: le regioni sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti.

L'articolo 199 stabilisce che per l'approvazione dei piani si applica la procedura della Valutazione Ambientale Strategica di cui alla parte II del d. lgs. n. 152/2006¹. Tutte le informazioni relative alla

¹Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il d.lgs 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche e integrazioni alle Parti I (disposizioni comuni), II (Via-Vas-Ippc) e V

partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione devono essere rese disponibili presso gli uffici regionali. La struttura della VAS, in sintesi, si basa sulle seguenti fasi: *Screening*, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell'ambito giuridico per il quale è prevista la VAS; *Scoping*, definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione; *Documentazione dello stato dell'ambiente*, raccolta della base di conoscenze necessaria alla valutazione; *Definizione dei probabili impatti ambientali significativi*; *Informazione e consultazione del pubblico*; *Interazione con il processo decisionale* sulla base della valutazione; *Monitoraggio* degli effetti del piano o programma dopo l'adozione. Il piano approvato deve essere pubblicato anche attraverso l'inserimento sul sito Web della Regione.

Il procedimento di pianificazione viene condotto contemporaneamente all'analisi dei potenziali effetti significativi sull'ambiente conseguenti l'attuazione del Piano, dal momento della sua elaborazione a quello dell'attuazione e gestione. Obiettivo della VAS è di supportare il procedimento di pianificazione per garantire la coerenza e l'efficacia del Piano stesso sotto l'aspetto ambientale.

L'adozione o revisione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine del successivo invio alla Commissione europea.

Sempre in linea con il disposto comunitario, l'articolo 199, al comma 10, stabilisce che le regioni, sentite le province, provvedano a

valutare la necessità di un aggiornamento dei piani adottati almeno ogni sei anni, nonché a programmare interventi attuativi.

I piani regionali adottati restano in vigore fino al 12 dicembre 2013. Entro tale data le regioni dovranno provvedere all'adeguamento dei piani adottati ovvero all'adozione dei nuovi piani.

Tale previsione è importante in quanto l'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento rappresenta un requisito necessario per l'accesso ai finanziamenti nazionali.

In merito ai contenuti, i piani devono comprendere l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni di cui alla parte IV del d. lgs. n. 152/2006.

Il terzo comma dell'articolo 199 individua i contenuti che il piano deve necessariamente prevedere.

In particolare, alla lettera p), la norma prevede specifiche prescrizioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio; l'articolo 225 del d. lgs. n. 152/2006 stabilisce che specifiche disposizioni, definite sulla base del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi, elaborato dal CONAI, vadano ad integrare i piani regionali di gestione dei rifiuti.

Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, l'articolo 199, alla lettera r), prevede che i piani di gestione dei rifiuti siano integrati con il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti elaborato sulla base del Programma nazionale di prevenzione, previsto dall'articolo 180. Al comma 1 bis è stato aggiunto il seguente periodo:

(inquinamento atmosferico) del d. lgs. 152/2006. Il provvedimento inserisce un nuovo Titolo III-bis (Aia) con 6 nuovi allegati, allo scopo di integrare definitivamente la disciplina Ippc (direttiva 2008/1/Ce) nel Codice ambientale.

"Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti".

Il decreto prevede, anche, che, al fine di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza sul territorio nazionale, connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, presenti annualmente alle Camere, entro il 31 dicembre, una relazione contenente i dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree della nazione e ai risultati raggiunti, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle (art. 1, comma 3-ter).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le Regioni nella preparazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti integrati nei piani di gestione.

L'articolo 199 prevede, inoltre, al comma 4, i contenuti cosiddetti "facoltativi" del piano, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come già previsto nel previgente articolo 199, il piano regionale di gestione dei rifiuti deve essere coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

I piani per la bonifica delle aree inquinate sono parte integrante del piano regionale e devono prevedere l'ordine di priorità degli interventi, l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti, le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, la stima degli oneri finanziari, le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

In sintesi, ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, il Piano di gestione dei rifiuti urbani deve definire gli obiettivi di raccolta differenziata, il fabbisogno impiantistico in ragione della produzione dei rifiuti urbani, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, ed anche dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale.

Il Piano di gestione dei rifiuti speciali deve contenere il fabbisogno impiantistico in ragione della produzione e i criteri di localizzazione e di gestione degli impianti di stoccaggio, recupero, trattamento e smaltimento, al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione e favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti.

Spesso, il piano di gestione dei rifiuti è considerato parte funzionale e coerente dei Piani di Coordinamento territoriali, regionali o provinciali (PCT).

Per completare il quadro normativo di riferimento, si ricordano le norme comunitarie in tema di pianificazione ed i relativi provvedimenti di recepimento nell'ordinamento nazionale:

- la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche dei rifiuti, recepita con il d. lgs. n. 36/2003;
- la Direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, recepita con il d.lgs. n. 182/2003;
- la Direttiva 1996/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, recepita con il d. lgs. n. 209/1999.

Il d. lgs. n. 209/1999, all'articolo 4, richiede una integrazione dei piani di gestione dei rifiuti con specifici Programmi, adottati dalle regioni, e distinti in:

- Programmi per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti, soggetti ad inventario, ai sensi dell'articolo 3 del decreto stesso;
- Programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenuti PCB non soggetti ad inventario.

In merito alle disposizioni in materia di discariche, la norma comunitaria (Direttiva 1999/31/CE), stabilisce, che, al fine di ridurre la quantità di biogas prodotto dalle discariche e nel contempo contribuire alla riduzione del riscaldamento globale, si deve ridurre il collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili. Pertanto, gli Stati membri devono elaborare una specifica strategia nazionale che includa misure atte a realizzare gli obiettivi imposti, in particolare, mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali e/o energia dei rifiuti biodegradabili.

In attuazione di tale prescrizione, l'articolo 5 del d. lgs. n. 36/2003, stabilisce che la Regione elabori ed approvi un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione

dei rifiuti. La norma stabilisce, altresì, gli obiettivi da raggiungere:

- entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
- entro otto anni, i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
- entro quindici anni, i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.

Sulla base delle informazioni acquisite, la tabella seguente descrive, sinteticamente, lo stato dell'arte:

PIANI REGIONALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Regioni	Piano Regionale Gestione Dei Rifiuti Urbani	Piano Regionale Gestione Dei Rifiuti Speciali	Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili	Piani e programmi per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT	Piano per la bonifica dei siti inquinati	Piano degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Piemonte	X*	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X*	X*	X	X		
Lombardia	X*	X*	X	X	X*	X
Trento	X	X		X	X	
Bolzano	X	X	X	X	X	X
Veneto	X*	X*	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X**	X	X	X		X
Liguria	X*	X*	X	X	X*	
Emilia Romagna ²	X*	X*			X*	X*
Toscana	X*	X*	X	X	X*	X
Umbria	X	X	X	X	X	X
Marche	X*	X*	X*	X	X	X*
Lazio	X**	X**	X	X**	X*	
Abruzzo	X	X	X	X		X
Molise	X*	Delega alle province	X	X		

² L'Emilia Romagna, che aveva delegato alle Province la pianificazione del sistema dei rifiuti, ha dato avvio al processo di elaborazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Campania	X**	X**		X	X*	
Puglia	X*	X	X	X	X**	
Basilicata	X*	X*	X	X	X	
Calabria	X	X			X	
Sicilia	X**	X	X**	X	X	
Sardegna	X	X**	X	X		X

*La regione sta provvedendo alla redazione di nuovo Piano

** La regione ha adottato/approvato il nuovo Piano

Anche alle Province sono attribuite funzioni di programmazione e di organizzazione, in base all'articolo 197 del d.lgs. n. 152/06. La norma, stabilisce che competono alle Province, in linea generale, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.

Nell'ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, la Regione è tenuta a delimitare gli ambiti territoriali ottimali, sulla base dei principi stabiliti dal medesimo d. lgs. n.152/2006, ossia il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, l'adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario, la valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; la ricognizione degli impianti di gestione dei rifiuti già realizzati e funzionanti, la considerazione delle precedenti delimitazioni, affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Per quanto riguarda le norme sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dettate dagli artt. 201 e seguenti del d.lgs. 152/2006, è necessario premettere che il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti rientra

fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica; pertanto è necessario fare riferimento alla disciplina più generale dettata in materia. Si tratta di un argomento oggetto di numerosi interventi attuati con successive modifiche normative, pertanto il quadro di riferimento risulta alquanto frammentato, in quanto, nel corso degli anni, si sono succeduti interventi normativi, referendari e giurisprudenziali.

In estrema sintesi, il quadro normativo è il seguente.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con decorrenza dal 28 marzo 2011. Ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito è da considerarsi nullo e le Regioni devono attribuire, con legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità, "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".³ L'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 è abrogato.

³ l'art. 1-*quinques* della legge 26.03.2010, n. 42 (G.U. 27.03.2010, n. 72) che dispone: "1- *quinques*. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: 186-bis.

Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da

Il DPCM 25 marzo 2011 ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2011.

Con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 (cosiddetto "milleproroghe") la cessazione delle Autorità d'Ambito è stata rinviata al 31 dicembre 2012.

Resta in vigore la disposizione relativa alla pianificazione d'ambito, di cui all'articolo 203 del d. lgs. n. 152/2006.

Il piano d'ambito comprende un programma degli interventi necessari ed è accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

L'affidamento dei servizi locali di rilevanza economica è stato disciplinato con la normativa dettata dall'articolo 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008) che il 12 giugno 2011 è stata oggetto di abrogazione a seguito di un quesito referendario.

Successivamente, la materia è stata disciplinata con l'articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale norma è stata modificata con successivi interventi legislativi sia nel 2011 (L. 183/2011) che nel 2012 (L. 27/2012, L. 135/2012) volti a dare una nuova definizione della disciplina dei servizi locali di rilevanza economica.

considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 199 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in quanto ha ritenuto che la norma, sostanzialmente riproducesse la disciplina abrogata con il referendum, con la medesima "ratio", "operando una drastica riduzione degli affidamenti in house, aldilà di quanto prescritto dalla normativa comunitaria ed anche, letteralmente, reintroducendo, alcune disposizioni abrogate.

In conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale, alla materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica si applica la normativa ed i principi generali dell'ordinamento europeo, i principi affermati dalla Corte di Giustizia e la disciplina di settore ancora vigente.

In particolare, per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti, continua ad applicarsi l'articolo 3-bis del D.L. 138/2011, "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", inserito dall'articolo 25 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27,) poi modificato dal D.L. 83/2012 (convertito in L. 134/2012).

Le Regioni e le Province autonome organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti o bacini territoriali ottimali "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi". L'ambito territoriale deve avere una estensione non inferiore a quella della provincia, ma le Regioni possono, motivando, disporre una estensione diversa "in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza". A tal fine, i Comuni che intendono proporre

alla Regione sub-ambiti territoriali di estensione inferiore all'ambito provinciale, devono presentare una richiesta supportata da uno specifico progetto, entro il 31 maggio 2012. Il termine stabilito per l'organizzazione del servizio, anche se scaduto, è il 30 giugno 2012.

La norma, tuttavia, fa salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee, nonché di discipline di settore o di disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni dell'articolo 3 bis. Decorso il termine del 30 giugno senza che Regioni e Province autonome abbiano organizzato in tal senso i servizi locali, lo Stato esercita i poteri sostitutivi.

A decorrere dal 2013, l'applicazione della procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ne dà comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze. La mancata comunicazione farà venir meno la possibilità di valutare tale elemento ai fini della virtuosità degli Enti.

Il D.L. 24/01/2012, n. 1, all'articolo 25, comma 4, stabilisce, altresì, che per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 del d. lgs. n.152/2006, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

- a) *la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;*
- b) *la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e*

recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'Ato.

Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

Nelle more dell'attuazione delle citate norme, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in regime di privativa ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, rappresenta, in ordine di tempo, l'ultimo intervento legislativo che detta, all'articolo 34, commi dal 20 al 27, la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il comma 20 stabilisce che l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Gli affidamenti già in essere dovranno essere adeguati ai requisiti di legge entro il 31 dicembre 2013. Se l'affidamento in corso non prevede una data di scadenza, l'Ente affidante dovrà obbligatoriamente inserirla nel contratto di servizio; il mancato adempimento comporta la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 34, comma 23)

l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 (convertito nella L. 148/2011), per integrarne la disciplina, stabilendo che per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, l'esercizio delle diverse funzioni: organizzazione, forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza, affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle Regioni. In merito, si deve osservare che non tutte le Regioni hanno provveduto ad individuare tali enti di governo, e questo potrebbe comportare difficoltà di attuazione della norma per l'affidamento dei servizi.

In sintesi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l'Ente provvederà all'affidamento del servizio locale di rilevanza economica tramite gara pubblica europea disciplinata dal codice degli appalti (d.lgs. 163/2006) o direttamente a società c.d. in house nel rispetto dei requisiti comunitari.

La normativa comunitaria consente la gestione diretta del servizio pubblico se:

- il capitale della società affidataria del servizio sia totalmente pubblico;
- sia effettuato il c.d. controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici deve essere "analogo" a quello che eserciterebbe sull'affidatario);
- l'affidatario del servizio deve svolgere la parte più importante dell'attività in favore dell'aggiudicante.

Va, inoltre, segnalato, che il D.L. 179/2012 ha cancellato il riferimento al limite massimo dei 200 mila euro annui di valore economico del servizio da affidarsi senza gara, introdotto dall'articolo 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135. Pertanto gli affidamenti in house, nel

rispetto delle condizioni sopra descritte potranno avvenire senza limiti di carattere economico.

Dato il mutato quadro normativo di riferimento, sembrerebbe auspicabile un processo di revisione e di aggiornamento, sia della normativa regionale, sia del quadro programmatico, al fine di adeguare e riprogrammare le linee d'intervento in sintonia con lo scenario derivante dal contesto europeo e nazionale.

Di seguito, sulla base delle informazioni acquisite, una breve sintesi, dello stato dell'arte sugli Ambiti territoriali ottimali e sull'individuazione, da parte delle Regioni, degli enti di governo degli ambiti.

Ambiti territoriali ottimali	
Piemonte	Con la L. R. n. 7 del 24/05/2012 sono stati introdotti 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO 1: Province NO, VC, BI e VCO; ATO 2: Province AT e AL; ATO 3: Provincia CN; ATO 4: Provincia TO), ognuno dei quali governato da una Conferenza d'Ambito
Val d'Aosta	La Regione è l'Autorità d'Ambito; le Comunità Montane ed il Comune di Aosta sono Autorità di sotto ambito
Lombardia	I Comuni hanno la responsabilità di gestione dei rifiuti urbani
Veneto	La L. R. n. 52 del 31/12/2012 prevede che l'ambito territoriale ottimale, è il territorio regionale. Viene istituito il comitato di bacino regionale. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino che subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito
Friuli Venezia Giulia	Con il D.P.R. n. 0278/Pres. del 31/12/ 2012 viene introdotto un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale. L'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani è demandata ad una struttura da definire con legge regionale
Liguria	La L.R. 23/2010 come modificata dall'art. 5 della L.R. n. 50/2012, ha assegnato in via transitoria, fino al 31.12.2013, alle Province le funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale
Emilia Romagna	La L.R. 23 del 23/12/2011 introduce un unico Ambito Territoriale Ottimale sull'intero territorio regionale e attribuisce le funzioni delle vecchie AATO provinciali in parte ad un nuovo organismo pubblico: l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi pubblici ambientali, ed in parte alla stessa Regione Emilia-Romagna
Toscana	Con la L.R. n. 69 del 28/12/2011 sono istituiti tre Ambiti territoriali ottimali per ognuno dei quali sono in corso le procedure per individuare il gestore unico. In termini di funzioni, quelle svolte dalle Autorità d'ambito saranno attribuite alle Authority
Umbria	Gli ambiti territoriali di riferimento individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti sono gli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) ai quali sono state trasferite tutte le funzioni già attribuite dalla normativa statale ai soppressi Ambiti Territoriali Ottimali
Marche	Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia. La legge regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 attribuisce le competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale (ATO)
Lazio	Il Piano regionale di gestione dei rifiuti ha individuato 5 ambiti territoriali ottimali, ma non gli enti di governo locali dell'ambito
Abruzzo	Con DGR n. 815/C del 28 Novembre 2011 avente per oggetto: "Proposta di disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale recante: "Attribuzione alle province delle funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani", la Giunta regionale ha approvato il DDLR di riforma degli ATO e delle Autorità d'Ambito, ad oggi non ancora costituite
Puglia	I servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale sono organizzati ed erogati all'interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO FG, ATO BAT, ATO BA, ATO TA, ATO BR, ATO LE). Per ciascun ATO è individuato un Organo di governo rappresentato dalla struttura associativa formata dalla obbligatoria partecipazione di tutti i Comuni ricompresi nell'ATO, escluse le città metropolitane. Inoltre, all'interno di ciascun ATO, si possono definire parametri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO)
Basilicata	E' stato istituito, un unico ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti denominato ATO rifiuti Basilicata. La L.R. 33/2010 prevede la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti (non ancora istituita) che deve esercitare le funzioni già attribuite all'Autorità d'Ambito Rifiuti.
Calabria	La Giunta regionale ha approvato il riordino del servizio di gestione rifiuti in Ambiti Provinciali, le cui funzioni amministrative sono affidate alle Comunità d'Ambito, struttura che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti nell'Ambito Provinciale. La Comunità d'Ambito potrà proporre alla Regione ulteriori ripartizioni territoriali per i Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominate A.R.O.

Sicilia	Sono previsti 10 ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e la costituzione delle Società di Regolamentazione del servizio Rifiuti
Sardegna	E' previsto un unico Ambito territoriale ottimale

Con il presente Rapporto viene rappresentato, un aggiornamento, a maggio 2013, dello stato di attuazione della pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti e vengono riproposte, sinteticamente, le principali informazioni relative all'implementazione della normativa inerente la pianificazione sull'intero territorio nazionale.

I dati sono stati acquisiti da ISPRA, anche, grazie alla collaborazione degli enti che provvedono all'elaborazione dei piani stessi (regioni e province)

I dati analizzati individuano:

- l'ente che ha emanato e/o approvato il piano/programma
- il titolo del documento, ove disponibile
- gli estremi del provvedimento con il quale il piano è stato adottato, approvato e/o pubblicato
- gli estremi del BUR di pubblicazione, ove disponibili.

Nella Tabelle seguenti viene illustrato, in sintesi, il monitoraggio, della pianificazione territoriale sui rifiuti con lo stato dell'arte in merito all'adozione e/o aggiornamento dei Piani Regionali di gestione dei rifiuti.

PIEMONTE
D.C.R. n. 436-11546 del 30/07/1997 - B.U.R. n. 38 del 29/07/1997 - Supplemento <i>"Piano di gestione dei rifiuti"</i> (urbani, speciali, imballaggi e rifiuti di imballaggio, pcb)
L. R. n. 42 del 07/04/2000 - B.U.R. n. 15 del 12/04/2000 <i>"Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71"</i>
L. R. n. 24 del 24/10/2002 e s.m.i. - B.U.R. n. 44 del 31/10/2002 <i>"Norme per la gestione dei rifiuti"</i> Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 commi 1 e 2, 11 e 12 della l.r. 24/2002 sono efficaci in ciascun ambito territoriale ottimale fino alla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva della relativa conferenza d'ambito (art. 16 L.R. 7/2012)
D.G.R. n. 39-8085 del 23/12/2002 - B.U.R. n. 6 del 06/02/2003 - Supplemento D.G.R. n. 40-11645 del 02/02/2004 - B.U.R. n. 8 del 26/02/2004 D.G.R. n. 12-12040 del 23/03/2004 - B.U.R. n. 13 del 01/04/2004 <i>"Programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario dei PCB in essi contenuti"</i>
D.G.R. n. 10-10828 del 03/11/2003 - B.U.R. n. 45 del 06/11/2003 – Supplemento <i>"Approvazione della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³, non inventariati ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 96/59/CE."</i>
D.G.R. n. 22-12919 del 05/07/2004 - B.U.R. n. 39 del 30/09/2004 D.G.R. n. 14-14593 del 24/01/2005 - B.U.R. n. 8 del 24/02/2005 <i>"Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs. 36/03"</i>
D.G.R. n. 41-14475 del 29/12/2004 - B.U.R. n. 2 del 13/01/2005 - Supplemento <i>"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi. Modifiche e adeguamento alla vigente normativa della Sezione 2 del Piano di Gestione dei rifiuti"</i>
D.G.R. n. 19-5209 del 05/02/2007 - B.U.R. n. 6 del 08/02/2007 <i>"Linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani"</i>
D.G.R. n. 44-12235 del 28/09/200 - B.U.R. n. 39 del 01/10/2009 – S.O. n.1 <i>"Adozione della Proposta di Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica"</i>
D.G.R. n. 34-132188 del 08/02/2010 - B.U.R. n. 6 dell'11/02/2010 <i>"D.lgs 152/2006 e s.m.i. - D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale strategica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di depurazione. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale."</i>
L.R. n. 7 del 24/05/2012 - BUR n. 21 del 28 maggio 2012 <i>"Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani"</i> La legge prevede in particolare una nuova organizzazione territoriale per il governo ed il controllo della gestione dei rifiuti urbani. Il territorio piemontese sarà suddiviso in 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO 1: Province NO, VC, BI e VCO; ATO 2: Province AT e AL; ATO 3: Provincia CN; ATO 4: Provincia TO), ognuno dei quali governato da una Conferenza d'Ambito alla quale partecipano i presidenti provinciali ed i rappresentanti dei Comuni. E' inoltre prevista

PIEMONTE

l'istituzione della Conferenza Regionale dell'Ambiente, al fine di coordinare i soggetti con competenze in materia ambientale. La Conferenza è composta da rappresentanti di Regione, Province e Comuni, oltreché delle Autorità d'Ambito (acque) e delle Conferenze d'Ambito (rifiuti) qualora gli argomenti trattati siano relativi alla gestione delle acque o dei rifiuti urbani.

VALLE D'AOSTA

D.C.R. n. 3188/XI del 15/04/2003

"Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 22/97" (Urbani e speciali)

D.G.R. n. 4219 del 10/11/2003

"Adozione del programma regionale per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi non inventariati contenenti PCB e PCT ai sensi del D.Lgs. 209/1999 - Integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti"

D.G.R. n. 543 del 28/02/2005

"Integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 3188/XI, del 15.4.2003. Approvazione di tre programmi operativi per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT, per la riduzione della produzione dei rifiuti e per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica."

L.R. n. 31 del 03/12/2007 - B.U.R. n. 52 del 18/12/2007

"Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"

LA CORTE COSTITUZIONALE (Sent. N. 61 del 25/02/2009) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31.

D.C.R. n. 1117/XIII del 24/03/2010

Determinazione delle azioni finalizzate alla attuazione e revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla l.r. 31/2007, con particolare riferimento al sistema di trattamento finale dei rifiuti.

D.G.R. n. 1695 del 15/07/2011

"Programma di azioni volte alla riduzione e alla prevenzione nella produzione dei rifiuti nella Regione Autonoma Valle per il triennio 2011/2013"

In data 21 novembre 2012 il Consiglio regionale ha costituito una Commissione speciale con l'incarico di rideterminare gli indirizzi programmatici del sistema di gestione dei rifiuti.

LOMBARDIA	
D.G.R. n. 13817 del 25/07/2003 - B.U.R. n. 38 del 16/09/2003 - Supplemento	
<i>“Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”</i>	
D.C.R. n. 958 del 17/02/2004 - B.U.R. n. 12 del 15/03/2004	
D.G.R. n. VIII/701 del 30/09/2008	
<i>“Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate”</i>	
D.G.R. n. 16983 del 31/03/2004 integrata con D.G.R. n. 17519 del 17/05/2004 - B.U.R. n. 23 del 04/06/2004 - Supplemento	
<i>“Programma regionale per la riduzione del rifiuto biodegradabile da collocare in discarica”</i>	
D.C.R. n. 993 del 06/04/2004	
<i>“Programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB”</i>	
D.G.R. n. 220 del 27/06/2005 - B.U.R. n. 33 del 18/08/2005 - Supplemento	
<i>“Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della L.R. 26/2003 e in applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001” (Urbani e speciali)</i>	
D.G.R. n. 8/6581 del 13/02/2008 - B.U.R. n. 7 del 15/02/2008 – Supplemento- D.G.R. n. 8/10360 del 21/10/2009 - B.U.R. n. 44 del 06/11/2009 - Supplemento	
<i>“Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti» del programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.G.R. n. 220/2005”</i>	
L.R. n. 3 del 21/02/2011 - B.U.R. n. 8 del 25/02/2011 Supplemento	
<i>“Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative”</i>	
D.G.R. n. 1587 del 20/04/2011	
<i>“Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) e della relativa valutazione ambientale strategica (VAS), c. 3, art. 19, l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, e c.1 art. 4, l.r. 11 marzo 2005, n. 12: avvio procedimento”</i>	
D.C.R. n. IX/280 del 08/11/2011	
<i>“Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti”</i>	
L’art. 19, comma 3, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 stabilisce che la pianificazione regionale sia costituita da un Atto di indirizzi (approvato dal Consiglio Regionale) e dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (approvato dalla Giunta), con il quale vengono individuati tempi e azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’ Atto di Indirizzo.	
La regione sta redigendo il PRGR che deve contenere anche il Piano di Bonifica dei siti contaminati . Per la gestione dei rifiuti, la Regione Lombardia (come previsto all’art. 200 del d.lgs. 152/2006) ha adottato un modello alternativo alle Autorità d’Ambito, previsto dal comma 7, lasciando in capo ai Comuni la responsabilità di gestione dei rifiuti urbani.	
Nel 2009 è stato adottato il PARR: Il Piano d’Azione per la Riduzione dei Rifiuti urbani in Regione Lombardia (PARR) , che è un piano attuativo del Programma Regionale della Gestione dei Rifiuti (PRGR) e rappresenta uno strumento intersettoriale finalizzato alla riduzione dei rifiuti.	

TRENTINO ALTO ADIGE

I piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle Province autonome

Bolzano

D.G.P. n. 6801 del 08/11/1993 - D.G.P. n. 285 del 01/02/1999 - D.G.P. n. 2594 del 18/07/2005 - B.U.R. n. 35 - 30/08/2005

“I piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle Province autonome”

Il Piano, (rifiuti urbani, imballaggi e rifiuti di imballaggio, rub), regola la gestione dei rifiuti urbani fino al 2030 con indicazioni sui bacini di utenza e dei singoli impianti necessari.

D.G.P. n. 2914 dell’ 11/08/2004

“Approvazione del Programma per la decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB”.

D.G.P. n. 1072 del 04/04/2005

“Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”.

L.P. n. 4 del 26/05/2006 - B.U.R. n. 24 – 13/06/2006 Supplemento.

“La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”.

D.G.P. n. 2930 – 2006 - B.U. R. n. 39 – 26/09/2006

“Approvazione del piano provinciale per la gestione dei rifiuti pericolosi”.

D.G.P. n. 570 dell’11/03/2011

Programma 2011 e programma pluriennale 2011-2013 relativo ad interventi dell'Amministrazione provinciale in materia gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 12, L.P. n. 4/06

Trento

D.G.P. n. 5404 del 30/04/1993 - D.G.P. n. 4526 del 09/05/1997 - D.G.P. n. 1974 del 09/08/2002

“Approvazione del primo Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti” Integrazioni – Aggiornamenti

D.G.P. n. 2869 del 22/12/ 2002

“Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT”, quale stralcio del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti”.

D.G.P. n. 2631 del 17/10/2003

“Approvazione, ai sensi degli artt. 66 e 77-bis del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, del Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate, quale stralcio del piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti”.

D.G.P. n. 1424 del 25/06/2004

“Apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³ non soggetti ad inventario”.

D.G.P. n. 1799 del 06/08/2004
<i>“Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ soggetti ad inventario”.</i>
D.G.P. n. 2593 del 12/11/2004
<i>“Approvazione del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – stralcio relativo ai rifiuti pericolosi”.</i>
D.G.P. n. 1730 del 18/08/2006
<i>“Approvazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – Terzo aggiornamento relativo ai rifiuti urbani”.</i>
D.G.P. n. 1225 dell’ 08/06/2007
<i>“Approvazione definitiva dello stralcio al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo all’individuazione di un’area per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso e per il trattamento di rifiuti inerti da demolizione nel Comune di Trento”.</i>

VENETO

D.G.R. n. 597 del 29/02/2000- D.G.R. n. 1190 del 04/07/2003- D.G.R. n. 3615 del 28/11/2003

"Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi"

(Per motivi di natura procedurale il Piano adottato dalla Giunta non è divenuto efficace sotto l'aspetto giuridico in quanto mai formalmente approvato dal Consiglio regionale)

D.G.R. n. 1189 del 30/04/2004

Adozione del *"Programma supplementare di aggiornamento per la decontaminazione, lo smaltimento e la raccolta degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti"* Integrazione al programma regionale

D.C.R. n. 59 del 22/11/2004 - B.U.R. n. 6 del 18/01/2005

"Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio"

Il Consiglio Regionale ha prescritto alle province l'aggiornamento dei piani provinciali

D.C.R. N. 76 del 15/06/2006 - B.U.R. n. 65 DEL 21/07/2006 - D.G.R. n. 2023 del 03/08/2010 - BUR n. 71 del 31/08/2010 - D.G.R. n. 2155 del 13/12/2011 - D. G.R. n. 2633 del 18 /12/2012

"Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica"

D. G. R. n. 2947 del 06/10/2009 - B.U.R. n. 90 del 03/11/2009

"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali - L.R. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. Adozione del documento preliminare di piano e del rapporto ambientale preliminare"

L'art. 18 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007) delega nuovamente alle province la predisposizione ed aggiornamento dei Piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza.

D.G.R. n. 3456 del 17/11/2009 - B.U.R. n. 101 del 11/12/2009

"Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - parte IV - articolo 199; L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 - articolo 12. Integrazione al "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate" adottato con D.G.R. n. 157 del 25 gennaio 2000."

L.R. n. 52 del 31/12/2012 - B.U.R. n. 110 del 31/12/2012

"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"

L. R. n. 52 del 31/12/2012 - B.U.R n. 110 del 31/12/2012

"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"

La legge prevede che l'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il territorio regionale. E' istituito il comitato di bacino regionale che svolge le seguenti funzioni:

- a) monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l'acquisizione di banche dati;
- b) controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;
- c) fornisce indirizzi ai consigli di bacino, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3, comma 6, lettera h);
- d) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;
- e) approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;
- f) trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta.

La Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale. la Giunta regionale può, altresì, approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino. I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito

D.G.R. n. 264 del 05 /03/2013 - BUR n. 25 del 15 /03/2013

Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi. Adozione della "Proposta di piano", della "Proposta di rapporto ambientale" e della "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale"

La Giunta Regionale del Veneto ha adottato il nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi avviando le fasi di consultazione pubblica che porteranno alla definizione dei contenuti della futura programmazione in tema di gestione dei rifiuti

FRIULI VENEZIA GIULIA
L.R. n. 030 del 07/09/1987 e s.m.i.
<i>“Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”</i>
D.P.R. n. 226 del 30/06/2004 - B.U.R. n.30 del 28/07/2004 - Supplemento
<i>“Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario”</i>
D.G.R. n. 2946 del 05/11/2004 - B.U.R. n.1 del 05/01/2005 - Supplemento
<i>“Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto”</i>
D.G.R. n. 1354 del 10/06/2005
<i>“Piano Regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”</i>
D.G.R. n. 2442 del 20/10/2006
<i>“Programma di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica”</i>
D.P.R. n. 0357/Pres del 20/11/2006
<i>“LR30/87, art.8 bis. Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi”.</i>
D.P.R.n. 0278/Pres. del 31/12/ 2012 - B.U.R. n. 5 11/01/2013, Suppl. Ord.
<i>“Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Legge regionale 7 settembre 1987, n. 30. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di VAS.”</i>
Viene introdotto un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale; l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale regionale è demandata ad una struttura da definire con legge regionale. Il piano nella Parte programmatica dedica un capitolo alla Prevenzione ed al riuso.

LIGURIA
D.C.R. n. 17 del 29/02/2000 - B.U.R. n. 14 del 05/04/2000 - Supplemento
<i>"Piano di gestione dei rifiuti"</i> (Rifiuti urbani, speciali e piano delle bonifiche)
D.C.R. n. 10 del 04/05/2004 - B.U.R. n. 27 del 07/07/2004
<i>"Programma di decontaminazione e smaltimento apparecchiature contenenti PCB inventariate e piano raccolta e smaltimento apparecchi non soggetti ad inventario."</i>
D.G.R. n. 856 del 02/08/2004 - B.U.R. n. 33 del 18/08/2004
<i>"Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Sezione aggiuntiva al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. del 29.02.2000 n. 17."</i>
D.C.R. n. 17 del 2009
<i>"Atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione del piano d'ambito e per l'organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione dei rifiuti"</i>
D.C.R. n. 1522 del 16/12/2011
<i>"Approvazione Indirizzi regionali in materia gestione rifiuti urbani"</i>
D.G.R. n. 299 del 22.03.2013
<i>"Approvazione Rapporto Preliminare e Schema di Piano regionale dei rifiuti ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica."</i>
Lo Schema di Piano regionale si compone di tre sezioni dedicate, rispettivamente, all'analisi della situazione ed alla definizione degli obiettivi per quanto riguarda rifiuti urbani, rifiuti speciali e bonifiche.
La L.R. 23/2010 come modificata dall'art. 5 della L.R. n. 50/2012 ha assegnato in via transitoria, fino al 31.12.2013, alle Province le funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo l'espressione del parere obbligatorio e vincolante da parte dei Sindaci dei Comuni riuniti in Conferenza sugli atti strategici per l'organizzazione e gestione dei servizi. Viene inoltre stabilito che i Comuni, sino alla individuazione della gestione unitaria a livello di ambito, provvedano ad assicurare la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione dei rifiuti acquisito il parere favorevole della Provincia che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria.

EMILIA ROMAGNA

L. R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i.*"Riforma del sistema regionale e locale"*

La legge ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di governo territoriale ed ha delegato alle Province la pianificazione del sistema dei rifiuti e della bonifica delle aree inquinate da attuarsi con il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti e con il Piano Territoriale di coordinamento Provinciale. Ad oggi i PPGR approvati ancora non comprendono la pianificazione per la bonifica delle aree inquinate.

D.G.R. n. 1620 del 31/07/2001 - D.G.R. n. 2009/2317 del 28/12/2009*"Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e gestione dei rifiuti"***D.G.R. n. 1007 del 03/06/2003***"Integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi, rifiuti di imballaggio ed apparecchi contenenti PCB/PCT"***D.G.R. n. 2124 del 27/10/2003***"Integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti in materia di apparecchi contenenti PCB/PCT non soggetti ad inventario a norma dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 96/59/CE"*

L'ordinanza 21/02/2003 n. 44 del Presidente della GR (avente carattere di necessità ed urgenza per ottemperare alle sentenze della Corte di Giustizia europea del 24/01/2002 e del 27/02/2002) introduce d'imperio nei piani provinciali vigenti prescrizioni relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e prescrizioni relative agli apparecchi contenenti PCB/PCT.

D.G.R. n. 282 del 3/03/2008*"Indicazioni operative alle Province per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi della direttiva 1999/31/CE e D.Lgs. n. 36/2003 di recepimento".*

La regione ha stabilito che le Province provvedano all'approvazione, in variante ai rispettivi PPGR, del Programma di Riduzione dei Rifiuti Biodegradabili conferiti in discarica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003

L.R. 23 del 23/12/2011 - B.U.R. n. 193 del 23/12/2011*"Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"*

La legge introduce un unico Ambito Territoriale Ottimale sull'intero territorio regionale e attribuisce le funzioni delle vecchie AATO provinciali in parte ad un nuovo organismo pubblico: l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi pubblici ambientali, ed in parte alla stessa Regione Emilia-Romagna.

D.G.R. n. 1147 del 30/07/2012*"Indirizzi per l'elaborazione del piano regionale di gestione di rifiuti di cui all'art. 199 del d. lgs. 152/06."*

La Giunta, in attuazione degli indirizzi programmatici del governo regionale 2010-2015, ha adottato gli Indirizzi per l'elaborazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), dando avvio al processo di elaborazione del Piano. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale, trovano applicazione le disposizioni dei vigenti Piani provinciali di cui all'art. 128 della L.R. n. 3/99. Il PRGR si attua anche mediante piani stralcio. Il PRGR avrà un orizzonte temporale strategico di riferimento pari a 12 anni e sarà aggiornato ogni 6 anni anche su specifici argomenti quali, ad esempio, il programma di prevenzione e i Piani per la bonifica delle aree inquinate e/o per ambiti territoriali infraregionali. L'art. 13, comma 6 della L.R. n. 23/2011 dispone che il Piano d'ambito dei rifiuti costituisce lo strumento principale di attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e ne recepisce i criteri e gli indirizzi. Il Piano d'Ambito dei Rifiuti costituisce lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (SGR).

D.G.R. n. 325 del 25/03/2013
<i>“Approvazione del documento preliminare del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del d. lgs. 152/06.”</i>
L'atto comprende anche il “Quadro Conoscitivo”, il “Rapporto Ambientale Preliminare” e lo “Studio d'incidenza”.

TOSCANA
L.R. n. 25 del 18/05/1998 e s.m.i. - L.R. n. 61- 2007
<i>“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”</i>
La L.R. 61/2007, introduce una nuova delimitazione degli ATO: ATO Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Firenze, Prato e Pistoia; ATO Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno; ATO Toscana Sud, costituito dai Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto.” Le province appartenenti a ciascun ATO approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale Viene istituita la competenza provinciale all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti delle navi e dei residui del carico.
D.C.R. n. 88 del 07/05/1998 - B.U.R. n.18 del 20/05/1998 - D.C.R. n. 384 del 21/12/1999 - D.C.R. n. 385 del 21/12/1999
<i>“Piano di gestione dei rifiuti - 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati” “Piano di gestione dei rifiuti - 3° stralcio relativo alle bonifiche delle aree inquinate” “Piano di gestione dei rifiuti - 2° stralcio relativo ai Rifiuti speciali e speciali pericolosi”</i>
D.C.R. n. 86 del 20/07/2004 - B.U.R. n. 34 del 25/08/2004 - Supplemento
<i>“Decreto legislativo n. 209/1999 - approvazione del programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti e della bozza di piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario”</i>
D.C.R. n. 151 del 23/11/2004 - B.U.R. n. 51 del 22/12/2004 - Supplemento D.G. R. n. 2030 del 22/11/2006
<i>“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE)”</i>
D.C.R. n. 167 del 21/12/2004 - B.U.R. n. 2 del 12/01/2005 – Supplemento
<i>“Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”</i>
D.G.R. n. 1607 del 2003 - D.G.R. n. 346 del 15/02/2005 - B.U.R. n. 9 del 02/03/2005 - D.G.R. n. 1407 del 03/09/2007
<i>“Integrazione aggiornamento D.G.R. 1607/03. Programma regionale decontaminazione raccolta e smaltimento di apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario ai sensi del D. Lgs. 209/99”</i>
D.C.R. n. 32 del 14/03/2007
<i>“Piano regionale di azione ambientale (PRAA) 2007-2010”</i>
D.G.R. n. 560 del 7/07/2011 - B.U.R. n. 29 del 20 /07/2011
<i>“Avvio del procedimento del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)”</i>

L.R. n. 69 del 28/12/2011
<i>Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.</i>
Cambia la governance complessiva del sistema idrico e di gestione dei rifiuti, per ognuno tre Ambiti territoriali ottimali sono in corso le procedure per individuare il gestore unico. In termini di funzioni, quelle attualmente svolte dagli Ato saranno attribuite alle Authority.

UMBRIA
L. R. n. 11 del 13/05/2009 -B.U.R. n. 23 del 20/05/2009
<i>“Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.”</i>
D.C.R. n. 301 del 05/05/2009 - B.U.R. n. 26 del 10/06/2009 - Supplemento Straordinario
<i>“Piano regionale per la gestione dei rifiuti”</i>
Il Piano definisce gli indirizzi per la gestione di particolari categorie di rifiuti (rifiuti contenenti amianto, rifiuti sanitari, rifiuti agricoli, veicoli fuori uso, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti inerti) individuando le azioni da attuare a livello regionale per la loro corretta gestione.
Il Piano ha aggiornato la pianificazione di settore; in particolare: Piano gestione imballaggi, Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica ed il Programma regionale per la decontaminazione, raccolta e smaltimento di apparecchi contenenti pcb (policlorobifenili) soggetti ad inventario ai sensi del d. lgs. 209/99, verificandone la coerenza con gli indirizzi pianificatori definiti dal nuovo Piano. Il Piano Regionale comprende il <i>“Piano di bonifica delle aree inquinate”</i> , per l'individuazione dei siti da bonificare e la definizione delle priorità di intervento.
Le province recepiscono nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. (art. 4 L.R. 11/09).
Con l.r. 9 luglio 2007, n. 23 agli Ambiti Territoriali Integrati (ATI) sono state trasferite tutte le funzioni già attribuite dalla normativa statale ai soppressi Ambiti Territoriali Ottimali In particolare, ciascun A.T.I. esercita le funzioni relative all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, all'elaborazione ed approvazione del piano d'ambito, alla determinazione della tariffa, al controllo della gestione, e provvede ad aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia.

MARCHE
D.C.R. n. 284 del 15/12/1999 - B.U.R. n. 7 del 25/01//2000 (modifica del paragrafo 3.3.3, punto 5. Impianti di combustione ed il paragrafo 3.4.1 Veicoli a motore fuori uso)
D.C.R. n. 132 del 06 /10/2009 - B.U.R. n. 99 del 22/10/2009
<i>"Piano Regionale per la gestione dei rifiuti"</i>
D.C.R. n. 87 del 26/02/2003 - D.C.R. n. 108 del 05/11/2003 - B.U.R. n. 110 del 27/11/2003
D.G.R. n. 204 del 09/03/2004
<i>"Integrazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare 15/12/1999 n. 284 tramite il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 22/5/1999 n. 209, D.Lgs. 5/2/1997 n.22, L.R. 28/10/1999 n.28"</i>
D.C.R. n. 151 del 18/10/2004
<i>"Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Articolo 5 – Approvazione del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Integrazione al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione del consiglio regionale 15 dicembre 1999, n. 284"</i>
D.C.R. n. 564 del 14/04/2008
<i>"Decreto Lgs 152/06, LR 28/99 - Indirizzi per l'adeguamento-aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti, con annesso piano delle bonifiche dei siti inquinati, approvato con DACR 284/99"</i>
L. R. n. 24 del 12/10/2009 - B.U.R. n. 99 del 22/10/2009
<i>"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"</i>
Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia. La legge regionale attribuisce le competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale (ATO). I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione.
D.C.R. n. 11 del 2010
<i>"Decreto Lgs n. 152/06, LR n. 24/09 - Approvazione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, corredato del relativo rapporto ambientale, e conseguente aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DACR n. 284/99".</i>
D.G.R. n. 1539 del 21/11/2011
<i>Art. 199 de Decreto Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, L.R. 24/09 e ss.mm.ii. "Adeguamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con DACR 284/99" (Avvio VAS)</i>
La parte del Piano vigente relativa alla bonifica delle aree inquinate è stata adeguata nel 2010 e quella relativa alla riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da conferire in discarica è in corso, l'adeguamento riguarderà il Piano dei Rifiuti Urbani e la Gestione dei rifiuti speciali, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio elaborato dal CONAI.
D.G.R. n. 1539 del 12/11/2012
<i>Variante al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: adeguamento del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica approvato con Deliberazione Amministrativa n.151/2004 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Regionale n.284/99, relativamente al punto 4.2 "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti"</i>

LAZIO

Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio n. 12 del 08/03/2005

"Approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"

D.C.R. n. 14 del 18/01/2012 - B.U.R. n. 10 del 14/03/2012 Supplemento. n.15

"Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 27 del 1998 e s. m. i."

Il Piano è strutturato in due sezioni: la prima dedicata ai rifiuti urbani e la seconda ai rifiuti speciali (PCB) + il piano di bonifica dei siti contaminati (fino al 2017). Il Piano individua cinque Ambiti territoriali ottimali (Sub - Ato) che corrispondono, con alcune piccole distinzioni, ai territori delle cinque Province

D.G. R. n. 591 del 14/12/12

"Art.199, comma 6, D.Lgs. n.152/2006 s.m. - Art.7, L.R. n.27/1998 s.m. - D.C.R. 18 gennaio 2012, n. 14 - Approvazione del documento denominato "Adeguamento del Piano Regionale delle bonifiche dei siti contaminati del Lazio di cui alla D.C.R. 10 luglio 2002 n. 112 (Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e successive integrazioni)"

Con sentenza N. 03781/2012 del 09/01/2013 il TAR Lazio ha annullato il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio. Il Consiglio di Stato, su ricorso della Regione Lazio, (16/04/2013) ha depositato l'ordinanza con cui accoglie l'istanza cautelare e sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

ABRUZZO

L.R. n. 22 del 23/06/2006 - B.U.R. n. 46 del 30/08/2006

(Abrogata dalla L.R. 45/2007 - le norme continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore di nuove disposizioni di legge che disciplinano le medesime materie)

"Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"

L.R. n. 45 del 19/12/2007 - B.U.R. n. 10 del 21/12/2007 - Supplemento - L.R. n. 44 del 29/12/2011

"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"

Con la Legge Regionale è stato adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Continuano ad essere vigenti i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR) esistenti e, in assenza delle Autorità d'Ambito (AdA), le Province mantengono le relative competenze sulla pianificazione di area vasta e devono adeguarsi alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).

D.G.R. n. 1012 del 29/10/2008 - B.U.R. Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008

"L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti Approvazione"

MOLISE
D.C.R. n. 280 del 22/07/2003 - B.U.R. n. 21 del 16/10/2003 - Supplemento
<i>“Piano di gestione dei rifiuti della regione Molise”</i>
La Regione dà mandato alle Province affinché, nella stesura del loro Piano di gestione dei rifiuti, dettaglino il tema dei rifiuti speciali.
D.C. R. n. 133 del 18/05/2004 - B.U.R. n. 16 del 16/08/2004 - Supplemento
<i>“Piano regionale per la raccolta, la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti, soggetti e non soggetti ad inventario”</i>
D.G.R. n. 280 del 29/07/2008
<i>“Approvazione piano per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica”</i>
D.G.R. n. 118 del 01/03/2011
<i>Accordo di programma quadro relativo alla promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Provvedimenti</i>
D.G.R. n. 75 del 06/02/2013
<i>“Approvazione ed attuazione della “Proposta di Piano di gestione dei rifiuti urbani della Regione Molise” - Nuova designazione del Commissario regionale”</i>

CAMPANIA
Ordinanza n. 14 del 15/03/2004 del Commissario di Governo per l’Emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e successive.
<i>“Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e PCT in essi contenuti”</i>
Ordinanza n. 49 del 01/04/2005 del Commissario di Governo per l’Emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque - B.U.R. del 09/09/2005 - Numero Speciale
<i>“Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati”</i>
Ordinanza Commissariale n. 27 del 30/12/2007
<i>“Piano di rifiuti urbani e speciali”</i>
L.R. n. 4 del 28/03/2007 - L.R. n. 4 del 14/04/2008
<i>“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”</i>
D.G.R. n. 1653 del 15/10/2008 - D.G.R. n. 215 del 10/02/2009 - B.U.R. n. 31 del 25/05/2009
<i>“Linee programmatiche 2008-2013 per la gestione dei rifiuti urbani”</i>
D.G.R. n. 8 del 23/01/2012
<i>“Approvazione Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Campania – Adempimenti”</i>
(Capitolo 5 Programmi per la riduzione della produzione dei rifiuti)
D.G.R. n. 91 del 06/03/2012
<i>“Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) in recepimento delle proposte formulate dal Consiglio regionale nella seduta del 16 gennaio 2012 - Avvio della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 13 della L.R. n. 4 del 2007 e ss.mm.ii.”</i>
D.G.R. n. 199 del 27/04/2012
<i>“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania - Adozione e trasmissione al Consiglio Regionale per gli adempimenti ex art. 13 L.R. 4/2007 e s.m.i.(con allegati dal n.1 al 13)”</i>
D.G.R. n. 387 del 31/7/2012
<i>“Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania - Avvio fase di consultazione pubblica”</i>
Il 30/05/2013 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale di Bonifica che deve passare al Consiglio regionale per l'approvazione finale

PUGLIA
Decreto n. 41 del 06/03/2001 del Commissario delegato emergenza rifiuti - B.U.R. n. 60 del 19/04/2001 – Supplemento
Decreto n. 296 del 30/09/2002 del Commissario delegato emergenza ambientale - B.U.R. n. 135 del 23/10/2002
Decreto n. 187 del 09/12/2005 del Commissario delegato emergenza ambientale - B.U.R. n. 156 del 22/12/2005
D.G.R. n. 231 del 26/02/2008
<i>“Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate”</i>
D.G.R. n. 2086 del 03/12/2003 - B.U.R. n. 150 del 23/12/2003
D.G.R. n. 805 del 03/06/2004 - B.U.R. n. 76 del 21/06/2004
Delibere concernenti l'adozione del programma per la gestione dei PCB contenuti in apparecchiature rispettivamente non soggette e soggette ad inventario.
Decreto n. 56 del 26/03/2004 del Commissario delegato emergenza ambientale - B.U.R. n. 43 del 08/04/2004
<i>“Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili”</i>
D. G. R. n. 2688 del 28/12/ 2009
<i>“Approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”</i>
D.G.R. n. 2243 del 19/10/2010
<i>“Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR Urbani). Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”</i>
D.C.R. n. 39 del 12/07/ 2011
<i>“Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011)</i>
L. R. n. 24 del 20/08/2012,– L.R. n. 42 del 13/12/2012
<i>“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”</i>
La legge disciplina i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale. I servizi sono organizzati ed erogati all’interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO FG, ATO BAT, ATO BA, ATO TA, ATO BR, ATO LE). Ai sensi della D.G.R n. 212 del 14/02/2013 “L.R. n. 24/2012, art. 10 – Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione rifiuti” Per ciascun ATO è individuato un Organo di governo rappresentato dalla struttura associativa formata dalla obbligatoria partecipazione di tutti i Comuni ricompresi nell’ATO, escluse le città metropolitane. Inoltre, la legge prevede che all’interno di ciascun ATO, si possono definire parametri territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO).

BASILICATA
L.R. n 6 del 02/02/2001 - B.U.R. n. 9 del 06/02/2001
L.R. n. 2 del 04/01/2002 - B.U.R. n. 2 del 08/01/2002
L.R. n. 15 del 07/05/2003 - B.U.R. n. 33 del 10/05/2003
L.R. n. 28 del 24/11/2008 - BUR n. 55 del 1/12/2008
<i>"Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano"</i>
E' stato istituito, ai sensi dell'art. 200 del d.lgs 152.2006, un unico ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti denominato ATO rifiuti Basilicata.
D.C.R. n. 852 del 28/09/2004 - B.U.R. n. 80 del 04/11/2004
<i>"D. Lgs. n. 209/99 – art. 4 – Programma di raccolta, smaltimento e decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB in modifica ed integrazione al Programma approvato con deliberazione del C.R. n. 703 del 23/09/2003"</i>
D.C.R. n. 853 del 28/09/2004 - B.U.R. n. 80 del 04/11/2004
<i>"D.Lgs. n. 36/03 – art. 5 – Adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti – programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"</i>
D.G.R. n. 700 del 22/04/2009
<i>"Intesa Istituzionale sul Sistemai integrato di gestione dei rifiuti urbani tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza e Provincia di Matera"</i>
L. R. n. 33 del 30/12/2010 (finanziaria 2011) - B.U. R. n. 49 del 30/12/ 2010
L'articolo 27, di modifica alla L. R. n. 6 del 02/02/2001 <i>'Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano'</i> , dispone che il modello di governo del sistema di gestione dei rifiuti incentrato sull'Autorità d'Ambito è abrogato. Le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito Rifiuti sono assegnate alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti che subentra nei relativi rapporti giuridici in essere ed è costituita entro 60 giorni, secondo il disciplinare tipo predisposto dalla Giunta regionale, dai 131 Comuni lucani ricadenti nell'unico Ato rifiuti Basilicata, dalle Province di Matera e Potenza e dalla Regione Basilicata e svolge le funzioni di governo del sistema regionale di gestione dei Rifiuti per un periodo di anni 30.
D.G.R. n. 1631 del 27/11/2012
<i>"Approvazione del Documento propedeutico di indirizzo e del relativo rapporto preliminare ambientale per l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti"</i>

CALABRIA

Ordinanza n. 6294 del 30/10/2007 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale - B.UR. n. 20 del 31/10/2007 - Suppl. Straordinario n. 2

“Aggiornamento e rimodulazione del piano regionale dei rifiuti; Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali rifiuti urbani; Attuazione degli articoli 148 e 149 del decreto legislativo n. 152/2006, mediante l'istituzione delle Autorità d'ambito per la successiva predisposizione e/o aggiornamento dei piani d'ambito”

E' stata approvata la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali che prevede la cessazione dell'operatività delle aree di raccolta a dimensione sub-provinciale. Il Piano delle Bonifiche (ordinanza n. 860 del 23.12.1999) viene integralmente riportato nel cap. 10 del nuovo Piano. In aggiornamento.

Con D.G.R. n. 463 del 23/07/2008 sono state attribuite alle Province le funzioni di Autorità d'Ambito in materia di rifiuti

D.G.R. n. 152 del 31/03/2009

“Approvazione indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”

D.G.R. n. 396 del 30/06/2009

“Criteri ed indirizzi per la gestione integrata dei rifiuti urbani ex art. 13, comma 1, lett. b) del Piano Regionale dei Rifiuti”

D.G.R. n. 253 del 22/05/2012

“Piano Stralcio “Siti ad Alto Rischio contenuto nel Piano Operativo Generale degli Interventi per la Bonifica dei Siti Contaminati “

D.G.R. n. 49 del 11.02.2013

“Approvazione della proposta delle linee guida per la rimodulazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria

Con Ordinanza n. 51 del 14/03/2013 viene sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria.

La Giunta regionale, il 22/05/2013, ha approvato il *“Progetto di Legge Regionale sul Riordino del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati”* che prevede Ambiti Provinciali, le cui funzioni amministrative sono affidate alle Comunità d'Ambito, struttura che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti nell'Ambito Provinciale. La Comunità d'Ambito potrà proporre alla Regione ulteriori ripartizioni territoriali per i Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominate A.R.O. (Aree di Raccolta Ottimale).

SICILIA

Ordinanze nn. 1166 del 18/12/2002 - G.U. Regione siciliana n. 12 del 14/03/2003 e **1260 del 30/09/2004** - **Ordinanze nn. 323 del 25/03/2004** e **1133 del 28/12/2006** del **Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque**

“Piano di gestione dei rifiuti” - Piano di Bonifica delle aree Inquinatae - “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica”

L'Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti contiene:
 - i piani per i rifiuti speciali presentati dalle Province regionali,
 - la Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti Policlorodifenili e Policlorotrifenili (PCB/PCT) non soggetti ad inventario
 - il Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti Policlorodifenili e Policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti ad inventario e dei PCB/PCT in essi contenuti.

L.R. n. 9 del 08/04/2010

“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”

La legge riforma le competenze degli Ato e delle province, definisce la suddivisione in 10 ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti (nel 2013 gli enti intermedi sono stati soppressi per essere sostituiti con i liberi consorzi di Comuni.)

O.P.C.M.n. 3887 del 09/07/2010

"Revisione del piano di gestione dei rifiuti solidi urbani"

Ordinanza Commissariale n. 151 del 14/11/2011

“Gestione integrata dei rifiuti”

Sino all'avvio operativo delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R. - Il commissario delegato approva i progetti gestionali sperimentali, contenenti gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza.

Il Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani – Giugno 2012

Il piano contiene Il Programma di Prevenzione della produzione dei Rifiuti ed il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare a discarica

L.R. n. 3 del 09/01/2013

“Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti”

Con la L.R. n. 3/2013 e con una direttiva esplicativa in materia di gestione integrata dei rifiuti (Circ. n. 221 del 01/02/2013) è stato stabilito che Il Dipartimento regionale, dovrà provvedere, **entro il 31 maggio**, a rielaborare il piano regionale dei rifiuti, sulla base anche delle risultanze dei piani d'ambito e di quelli di intervento. Dovranno essere istituite le **Società di Regolamentazione del servizio Rifiuti (S.R.R.) entro il 31 marzo**, ed adottato il piano d'ambito. Devono, poi, essere approvati, in coerenza con il piano d'ambito, i piani di intervento e regolamentazione del servizio di raccolta per gli eventuali Aro ed, infine, monitorare i dati in materia di gestione rifiuti.

SARDEGNA
D.G.R. n. 39/47 del 10/12/2002 - D.G.R. n. 12/9 dell'11/03/2004
<i>"Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'art.3 c.1 e 2 del D.Lgs. 209/99 e dei pcb in essi contenuti e Programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenuti PCB per volume inferiore o uguale ai 5dm3. Adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti-sezione rifiuti speciali"</i>
D.G.R. n. 45/34 del 05/12/2003
<i>"Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate ex art. 22 D.Lgs. 22/97"</i>
D.G.R. n. 73/7 del 20/12/2008
<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 199. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani (Piano imballaggi + RUB) ATO unico regionale con gestione per sub-ambiti</i>
D.G.R. n. 49/29 del 07/12/2011
<i>"Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani"</i>
D.G.R. n. 50/17 del 21/12/2012
<i>"D.Lgs. n. 152/2006, artt. 13 e 199 e D.P.R. n. 357/1997, art. 5. Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna e degli elaborati connessi alla Valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza ambientale"</i>